



COMUNE DI
NOVI DI MODENA

REGOLAMENTO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

ALLEGATO D DEL REGOLAMENTO EDILIZIO



Dott. Riccardo Antonaroli

In collaborazione con il Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio ed
Il Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30 luglio 2002
Nulla Osta Regionale Prot. n. 18476 del 16/09/2002

Modificato con:

delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2006
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/03/2015
delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2016

INDICE

Art. 1 (<i>Finalità</i>)	pag. 04
Art. 2 (<i>Oggetto</i>)	pag. 04
Art. 3 (<i>Norma di esclusione</i>)	pag. 04

TITOLO I

Interventi sul Verde pubblico e privato

CAPO I - Verde privato non soggetto a tutela

Art. 4 (<i>Abbattimento di alberi e siepi</i>)	pag. 05
Art. 5 (<i>Abbattimenti non comunicati</i>)	pag. 05

CAPO II - Verde privato soggetto a tutela

Art. 6 (<i>Interventi su elementi tutelati</i>)	pag. 06
Art. 7 (<i>Interventi non autorizzati</i>)	pag. 06

CAPO III - Interventi sul verde pubblico

Art. 8 (<i>Potature e abbattimenti di alberature pubbliche su istanza di privati</i>)	pag. 07
Art. 9 (<i>Autorizzazione dell'intervento ed esecuzione</i>)	pag. 08

TITOLO II

Norme per la difesa degli alberi in aree di cantiere

Art. 10 (<i>Protezione degli alberi</i>)	pag. 09
Art. 11 (<i>Lavori di scavo</i>)	pag. 09
Art. 12 (<i>Area di pertinenza</i>)	pag. 09
Art. 13 (<i>Modalità di scavo</i>)	pag. 09
Art. 14 (<i>Deposito di materiali</i>)	pag. 10
Art. 15 (<i>Transito di mezzi</i>)	pag. 10
Art. 16 (<i>Danneggiamenti</i>)	pag. 10

TITOLO III

Norme per gli interventi edilizi

Art. 17 (<i>Interventi edilizi in area urbana</i>)	pag. 11
Art. 18 (<i>Interventi edilizi in area extra urbana</i>)	pag. 11
Art. 19 (<i>Documentazione progettuale</i>)	pag. 11
Art. 20 (<i>Varianti al progetto delle sistemazioni a verde</i>)	pag. 12
Art. 21 (<i>Aree di espansione</i>)	pag. 12
Art. 22 (<i>Presenza in carico da parte del Comune di aree verdi</i>)	pag. 12

TITOLO IV

Norme generali per la tutela del verde e degli spazi naturali

Art. 23 (<i>Scelta delle specie arboree ed arbustive per nuovi impianti e sostituzioni</i>)	pag. 13
Art. 24 (<i>Distanze d'impianto</i>)	pag. 13
Art. 25 (<i>Modalità di potatura</i>)	pag. 13
Art. 26 (<i>Capitozzatura di alberi e danneggiamenti</i>)	pag. 13
Art. 27 (<i>Trattamenti antiparassitari</i>)	pag. 14
Art. 28 (<i>Obblighi di lotta ai parassiti</i>)	pag. 14
Art. 29 (<i>Controllo della vegetazione presso le strade</i>)	pag. 14
Art. 30 (<i>Divieto di incendio e diserbo</i>)	pag. 14
Art. 31 (<i>Salvaguardia dei canali irrigui e di scolo</i>)	pag. 14
Art. 32 (<i>Tutela delle sponde fluviali e pulizia dei fossi</i>)	pag. 14

TITOLO V

Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici

Art. 33 (<i>Accesso e utilizzo degli spazi verdi</i>)	pag. 16
Art. 34 (<i>Divieti</i>)	pag. 16
Art. 35 (<i>Trattamenti antiparassitari</i>)	pag. 16
Art. 36 (<i>Animali</i>)	pag. 16
Art. 37 (<i>Richiesta d'occupazione ed uso</i>)	pag. 16

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 38 (<i>Sanzioni</i>)	pag. 18
Art. 39 (<i>Norme finanziarie</i>)	pag. 18
Art. 40 (<i>Sanzione accessoria con procedimento di riduzione in pristino ed obbligo di sospendere una determinata attività</i>)	pag. 18

APPENDICE

<i>Allegato 1. Modello comunicazione</i>	pag. 19
<i>Allegato 2. Modello domanda autorizzazione (interventi su elementi tutelati)</i>	pag. 20
<i>Allegato 3. Modello comunicazione avvenuta sostituzione</i>	pag. 22
<i>Allegato 4. Modello comunicazione lavori di scavo</i>	pag. 23
<i>Allegato 5. Modello domanda autorizzazione (interventi su elementi pubblici)</i>	pag. 24
<i>Tab. 1. Specie arboree ed arbustive tipiche del paesaggio storico della pianura modenese consigliate (Specie autoctone e naturalizzate).</i>	pag. 26
<i>Tab. 2. Specie che, per motivi ecologici o fitopatologici, sono sconsigliate sull'intero territorio comunale.</i>	pag. 26
<i>Tab. 3. Elenco di specie esotiche consigliate per parchi, giardini e pertinenze in ambito urbano.</i>	pag. 26
<i>Glossario.</i>	pag. 28
<i>Norme integrative dei Capitolati Speciali di Appalto. Norme per l'esecuzione di opere attinenti il verde pubblico.</i>	pag. 30
<i>Norme tecnico-comportamentali.</i>	pag. 31
<i>Sanzioni.</i>	pag. 33
<i>Modalità di calcolo del danno in base al metodo parametrico svizzero.</i>	pag. 34

Art. 1
(Finalità)

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dal Parlamento il 9 gennaio 2006 con Legge n. 14.

Il Comune di Novi di Modena persegue il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, naturalistico-ambientale e didattica, che il verde assolve quale componente fondamentale del paesaggio, e protegge la vita vegetale per il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando funzioni di depurazione dell'acqua e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale, conservazione e miglioramento della varietà biologica del territorio.

Art. 2
(Oggetto)

Il presente Regolamento detta disposizioni riguardanti la tutela di alberature, parchi e giardini pubblici e privati, nonché del verde delle aree agricole, con particolare riguardo per le piante singole ed i sistemi vegetali di pregio naturalistico e paesaggistico, quali aree forestali, siepi, macchie delle aree agricole non interessate da coltivazioni compreso i canali, i fossi e le aree golenali, individuati dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) nonché da apposito Censimento degli elementi naturalistici di pregio predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Il presente Regolamento integra le norme regolamentari contenute nel P.R.G. e nel Regolamento Edilizio Comunale.

Disciplina altresì l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, di seguito elencati:

- parchi e giardini comunali (naturali, agro-estensivi, specialistici, urbani);
- aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).

Art. 3
(Norma di esclusione)

Sono esclusi dalla presente normativa:

1. gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate, come per esempio i pioppeti;
2. i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, purché sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente;
3. gli orti botanici, i vivai e simili.

TITOLO I
Interventi sul Verde pubblico e privato

Capo I - Verde privato non soggetto a tutela

Art. 4

(Abbattimento di alberi e siepi)

Coloro che intendono procedere all'abbattimento di alberi devono presentare una comunicazione in carta libera alla Amministrazione comunale, come da modello in Appendice (Allegato 1). Gli interventi soggetti a comunicazione sono i seguenti:

Localizzazione	Tipologia	Specie
Aree agricole	Siepi campestri formate da specie autoctone e naturalizzate	Tutte le specie arboree ed arbustive comprese in Tab. 1
Tutto il territorio comunale	Alberi aventi un diametro del tronco eguale o superiore a 10 cm, misurato a 1,3-1,5 m di altezza, e alberi ed arbusti con più tronchi quando almeno uno di essi presenta un diametro eguale o superiore a 10 cm, misurato a 1,3-1,5 m di altezza	acero campestre (<u>Acer campestre</u>), biancospino (<u>Crataegus monogyna</u> e <u>Crataegus oxyacantha</u>), carpino bianco (<u>Carpinus betulus</u>), corniolo (<u>Cornus mas</u>), frassino meridionale (<u>Fraxinus angustifolia</u>), gelso (<u>Morus spp.</u>), olmo campestre (<u>Ulmus minor</u>), ontano nero (<u>Alnus glutinosa</u>), querce (<u>Quercus spp.</u>), sorbo domestico (<u>Sorbus domestica</u>), tasso (<u>Taxus baccata</u>)
Tutto il territorio comunale	Alberi aventi un diametro del tronco eguale o superiore a 20 cm, misurato a 1,3-1,5 m di altezza, e alberi ed arbusti con più tronchi quando almeno uno di essi presenta un diametro eguale o superiore a 20 cm, misurato a 1,3-1,5 m di altezza	Tutte le specie non comprese alla voce precedente.

La presentazione della comunicazione è obbligatoria per tutte le piante messe a dimora in sostituzione di altre come disposto dagli Artt. 5 e 7, a prescindere dalla loro specie e dimensione.

Non è obbligatorio presentare la comunicazione nel caso delle seguenti specie: acacia o robinia (Robinia pseudoacacia), acero americano (Acer negundo), ailanto (Ailanthus altissima), falso indaco (Amorpha fruticosa).

Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che l'Amministrazione comunale provvederà a dare entro 10 giorni dal ricevimento e che potrà contenere eventuali indicazioni a cui attenersi.

Il mancato riscontro del Comune entro il termine di 10 giorni è da intendersi come assenso all'intervento.

Gli interventi colturali effettuati dalla Amministrazione comunale sulle aree di Verde pubblico possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto delle sue disposizioni.

Art. 5

(Abbattimenti non comunicati)

In caso di abbattimento compiuto in assenza della comunicazione o danneggiamento di più alberi, ogni intervento sarà sanzionato come violazione del presente Regolamento. Questi alberi e arbusti dovranno essere obbligatoriamente sostituiti a spese dell'autore dell'intervento, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio.

Capo II **Verde privato soggetto a tutela**

Art. 6 *(Interventi su elementi tutelati)*

Gli alberi singoli ed i sistemi vegetali dal particolare pregio ambientale e paesaggistico riconosciuti dalla Revisione Generale al P.R.G., individuati sulle relative cartografie quali "elementi vegetazionali di pregio o meritevoli di tutela" e "stazioni botaniche protette", nonché tutti gli ulteriori elementi naturalistici di pregio individuati dal Censimento, di cui all'Art. 2, sono tutelati e ne è quindi vietato il danneggiamento, anche se non ne compromette la vitalità, e l'abbattimento. Qualunque intervento su questi elementi deve essere debitamente motivato ed autorizzato da parte dell'Amministrazione comunale.

L'elenco degli alberi e dei sistemi vegetali sopra menzionati viene trasmesso per opportuna conoscenza ai proprietari, unitamente al presente Regolamento, fermo restando quanto già disposto dalle Norme di Piano Regolatore.

Gli interessati alla esecuzione di interventi devono presentare una domanda di autorizzazione all'Amministrazione comunale - Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio-Ufficio Ambiente, come da modello in Appendice (Allegato 2), integrata con idonea documentazione, redatta da un tecnico abilitato contenente l'analisi dell'elemento tutelato dal punto di vista della sua rarità, dello stato di conservazione generale e di eventuali aspetti particolari quali, nel caso di alberi, l'esame della stabilità e delle condizioni sanitarie.

Prima di procedere all'intervento l'interessato dovrà attendere il rilascio dell'autorizzazione, che il Servizio competente, acquisito il parere del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio, provvederà a dare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e che potrà contenere eventuali prescrizioni a cui attenersi.

Qualora le ragioni dell'intervento appaiano non sufficientemente motivate, potrà essere richiesta documentazione integrativa o potrà esser effettuato un sopralluogo con un tecnico abilitato per redigere una perizia tecnica.

Tale adempimento istruttorio interrompe il termine sopraindicato di 30 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data di redazione della perizia tecnica.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro dell'Amministrazione comunale sarà negativo e dovrà comunque contenere una motivazione esplicita.

Il mancato riscontro del Comune entro il termine di 30 giorni è da intendersi come assenso all'intervento.

L'autorizzazione è concessa, di norma, soltanto nei casi di accertata necessità.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su elementi di particolare interesse l'Amministrazione comunale può concorrere a sostenere una parte delle spese.

Art. 7 *(Interventi non autorizzati)*

In caso d'intervento compiuto in assenza dell'autorizzazione questo sarà sanzionato come violazione del presente Regolamento secondo i principi e le procedure previste ai successivi Artt. 38 e 39.

Gli alberi e gli arbusti abbattuti senza autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente sostituiti ad opera e spese dell'autore dell'intervento secondo le indicazioni del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio Comunale - Ufficio Ambiente, facendo riferimento alla seguente tabella:

pianta abbattuta senza autorizzazione	impianto in sostituzione
diametro fino a cm 40	n° 2 alberi
diametro fino a cm 70	n° 3 alberi
diametro fino a cm 100	n° 4 alberi
diametro fino a cm 130	n° 5 alberi
diametro oltre cm 130	n° 7 alberi

Non si potranno impiegare le specie che, per motivi ecologici o fitopatologici, sono sconsigliate sull'intero territorio comunale (Tab. 2).

L'esecuzione della sanzione accessoria, la sostituzione/rimessa in pristino, dovrà avvenire entro 180 giorni dalla irrogazione della sanzione stessa, e comunque nel primo periodo utile successivo all'abbattimento, secondo quanto definito in sede di emissione del provvedimento. L'interessato dovrà dare formale comunicazione scritta (Allegato 3) alla Amministrazione comunale dell'avvenuta sostituzione.

Qualora il Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio - Ufficio Ambiente verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile nel luogo in cui è stato effettuato l'abbattimento, a causa dell'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste saranno messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.

Capo III **Interventi sul verde pubblico**

Art. 8

(Potature e abbattimenti di alberature pubbliche su istanza di privati)

La manutenzione del verde pubblico è, in via ordinaria, di competenza del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio che opera attraverso personale proprio o tramite ditte esterne individuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

Tuttavia, in casi particolari ed eccezionali, può essere consentito al privato di effettuare potature o abbattimenti, previa acquisizione di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente.

Le potature di tipo "leggero", finalizzate al semplice contenimento delle chiome eccessivamente invasive all'interno delle proprietà private, possono essere eseguite con le modalità prescritte nell'atto autorizzativo. Potature più strutturate sono consentite al privato esclusivamente in casi eccezionali, debitamente documentati, nel rispetto delle buone pratiche agronomiche e dei Regolamenti vigenti in materia.

Gli abbattimenti sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- quando l'abbattimento è funzionale ad una nuova definizione degli assetti interni all'area edificata o alla realizzazione di opere regolarmente approvate dai competenti Uffici Comunali (es. quando il progetto di ricostruzione o ristrutturazione dell'edificio prevede necessariamente un'uscita in corrispondenza di una pianta di proprietà pubblica);
- quando l'alberatura, a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, è causa principale di lesioni o danni alla proprietà e non è possibile intervenire mediante potatura in quanto,

data l'entità, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresenta una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;

- quando l'alberatura impedisce la realizzazione o inibisce la funzionalità di opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (es. installazione pannelli solari, fotovoltaici), nei casi in cui non siano possibili altri interventi o soluzioni tecniche alternative.

Art. 9

(Autorizzazione dell'intervento ed esecuzione)

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata dal soggetto interessato o da persona da esso formalmente delegato al Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio del Comune, utilizzando il modello in Appendice (Allegato 5), corredata di idonea documentazione comprovante la necessità dell'intervento.

Prima di procedere all'intervento l'interessato dovrà attendere il rilascio dell'autorizzazione, che il Servizio competente provvederà a dare entro 30 gg dal ricevimento della domanda. Qualora non ricorrano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, il riscontro dell'Amministrazione comunale sarà negativo.

Nel caso in cui l'esemplare oggetto d'intervento appartenga al genere *Platanus*, il soggetto autorizzato o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere l'autorizzazione di competenza del Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.M. 29/02/2012.

I costi relativi agli interventi eseguiti dai privati resteranno completamente a carico di questi ultimi.

I lavori dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, a conoscenza delle corrette tecniche d'esecuzione, della normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché in materia di sicurezza sul lavoro. Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli interventi non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (a tal proposito si veda la Determinazione dirigenziale RER - Servizio fitosanitario n. 11147 del 07/09/2015). In caso di interventi da eseguire con carattere d'urgenza, si dovrà procedere alla rimozione dei nidi o dei rifugi ed al trasferimento degli adulti, delle uova o dei nidiacei in idonee strutture preposte alla loro cura (centri recupero).

Gli interventi abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente interventi non autorizzati.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari, se possibile, nell'area di pertinenza delle piante eliminate e comunque secondo le prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione, entro e non oltre 6 mesi dalla data di abbattimento.

Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, un diametro non inferiore a 6 cm per piante di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) e un diametro non inferiore a 8 cm per piante di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) e di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.

Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni necessarie, al titolare dell'autorizzazione sarà addebitato un indennizzo equivalente al 30% del valore della pianta oggetto dell'intervento, determinato facendo riferimento al "metodo svizzero" in Appendice.

TITOLO II

Norme per la difesa degli alberi in aree di cantiere

Art. 10 *(Protezione degli alberi)*

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere protetti con accorgimenti che consentano di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.
Sono vietate l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi e l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.

Art. 11 *(Lavori di scavo)*

I lavori di scavo in prossimità di alberature sono soggetti ad autorizzazione da parte della Amministrazione comunale.

La richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area a verde o della banchina alberata dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati:

- 1) una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- 2) una relazione (Allegato 4), corredata di dettagliata documentazione fotografica, che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
- 3) una dichiarazione del richiedente (Allegato 4) relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati e ad indennizzare l'Amministrazione comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà.

L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare i lavoratori delle prescrizioni tecniche disposte.

Deve altresì affiggere in cantiere una copia dell'autorizzazione che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati e contenente i dati che saranno specificati dal Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio nell'atto autorizzativo.

Prima dell'inizio dei lavori di scavo in prossimità di alberature deve essere dato avviso scritto al Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio.

Art. 12 *(Area di pertinenza)*

Gli scavi non possono interessare l'area di pertinenza della pianta.

Al fine di determinare correttamente l'area di pertinenza, le distanze minime dalla base del tronco da considerare, in relazione alla dimensione dello stesso, sono le seguenti:

alberi con diametro fino a 30 cm e arbusti	m 2
alberi con diametro da 31 a 60 cm	m 3
alberi con diametro oltre 61 cm	m 4

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.

Potranno essere altresì indicate dal Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio distanze di rispetto maggiori nel caso di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.

Art. 13 *(Modalità di scavo)*

Nel caso di lavori di scavo nell'area di pertinenza della pianta a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti.

Gli eventuali tagli che si rendessero necessari dovranno essere eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici indicati dal Servizio Tecnico Manutentivo.

Per gli interventi che sono eseguiti in vicinanza di platani (*Platanus spp.*) dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio che fornirà specifiche prescrizioni. Si richiama inoltre la normativa disposta dai DD.MM. 03/09/1987 n° 412 e 29.02.2012.

Gli scavi nell'area di pertinenza non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente.

In alternativa dovranno essere adottati opportuni provvedimenti per proteggere le radici dal disseccamento e dal gelo.

Il riempimento degli scavi sarà eseguito il più presto possibile, utilizzando terreno vegetale ed evitando l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Art. 14

(Deposito di materiali)

Nell'area di pertinenza della pianta non devono essere depositati o sparsi in nessun caso materiali da costruzione, carburanti, vernici e sostanze chimiche in genere, materiali di pulizia di macchine operatrici e betoniere, in quanto fonti di potenziali danni per la pianta.

Dovranno essere evitate ricariche, abbassamenti o costipamenti del terreno nell'area di pertinenza della pianta.

Art. 15

(Transito di mezzi)

Nella area di pertinenza della pianta non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata oppure sia stata protetta tramite uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole in legno.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo sono considerati ai fini del presente Regolamento come abbattimenti o danneggiamenti.

Art. 16

(Danneggiamenti)

Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente titolo si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dal Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio.

TITOLO III

Norme per gli interventi edilizi

Art. 17

(Interventi edilizi in area urbana)

Nelle aree urbane, e più specificatamente nelle zone omogenee B e C individuate dal P.R.G., negli interventi di nuova costruzione residenziale su lotti liberi o resisi liberi a seguito di demolizione, la piantumazione d'alberi d'alto fusto nei giardini privati dovrà tener conto del seguente rapporto massimo:

una pianta d'alto fusto ogni 100 mq di SF rimasta libera da costruzioni e la piantumazione di arbusti con una copertura pari ad almeno il 20% della SF rimasta libera da costruzioni.

Dette essenze dovranno rispettare una distanza minima di 1,0 mt. dai confini di proprietà del lotto (come da Raccolta Provinciale degli Usi Locali).

Nelle zone omogenee D (produttive) è prescritta la piantumazione di un albero d'alto fusto ogni 200 mq di SF e di siepi, preferibilmente ubicate lungo i confini del lotto. Le aiuole di nuova realizzazione dovranno avere una larghezza non inferiore a 2,5 m se destinate ad ospitare alberi e non inferiore a 1,5 m se volte ad ospitare specie arbustive. Le suddette misure sono da considerarsi al netto dei cordoli di contenimento.

Gli elementi sopra descritti dovranno figurare negli elaborati di progetto previsti dal Regolamento Edilizio.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con eventuali ampliamenti, non dovranno essere peggiorate le sistemazioni a verde già esistenti.

Non si potranno impiegare le specie che, per motivi ecologici o fitopatologici, sono sconsigliate sull'intero territorio comunale (Tab. 2).

Art. 18

(Interventi edilizi in area extra urbana)

La messa a dimora di elementi vegetazionali è prescritta in tutti gli interventi edilizi in area extra urbana e dovrà essere evidenziata nei relativi progetti. Alberi ed arbusti dovranno essere scelti principalmente tra le specie autoctone o naturalizzate (Tab. 1). Non si potranno impiegare le specie che, per motivi ecologici o fitopatologici, sono sconsigliate sull'intero territorio comunale (Tab. 2).

Dovranno essere recuperate e valorizzate le sistemazioni originarie esterne tipiche della zona e meritevoli di tutela, ricomprendendo in esse anche le sistemazioni a verde esistenti.

L'eventuale frazionamento delle originarie aree di pertinenza dei complessi rurali dovrà essere evitato e, se indispensabile in ordine alla sicurezza e funzionalità, potrà essere costituito da siepe viva accoppiata a siepe metallica.

Il ricorso a piantumazione di alberi, arbusti e siepi con funzioni di mascheramento ed integrazione ambientale, va previsto obbligatoriamente nel caso di costruzioni di particolare consistenza volumetrica, per edifici con caratteristiche tipologiche in particolare contrasto con l'ambiente quali strutture prefabbricate e similari; in tali casi si dovranno adottare criteri di mitigazione degli impatti mediante l'uso di opportune colorazioni o rivestimenti e l'impiego di cortine alberate ed arbustive.

Nelle realizzazioni del verde di pertinenza degli insediamenti, di quello di arredo e di completamento delle opere di urbanizzazione, di quello di mascheramento e frangivento e, più in generale, negli interventi di forestazione, si dovrà evitare di operare con composizioni a forma netta e squadrata, privilegiando soluzioni a frange irregolari, con alternanze di macchie e radure, seguendo l'andamento naturale del terreno, sottolineando situazioni ed elementi particolari quali corsi d'acqua, fossi, specchi d'acqua, vallette, ecc...

Art. 19

(Documentazione progettuale)

I progetti di intervento di cui agli Artt. 17 e 18 dovranno contenere l'elaborato dettagliato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, delle zone arbustate, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate.

Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, correttamente denominate, e tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.

Art. 20

(Varianti al progetto delle sistemazioni a verde)

Nel caso di interventi eseguiti in sostanziale difformità dagli elaborati progettuali dovrà essere inoltrata preventiva richiesta di variante.

Non costituisce difformità esecutiva la diversa ubicazione delle piante.

Art. 21

(Aree di espansione)

Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato, sia di iniziativa pubblica che privata, il progetto di massima delle aree destinate a verde, da compilare nel rispetto delle indicazioni di carattere generale fornite al riguardo dalle N.T.A. del PRG vigenti, nonché l'eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato.

Art. 22

(Preso in carico da parte del Comune di aree verdi)

L'Amministrazione comunale prenderà in carico le aree verdi realizzate da privati solo se le stesse siano state realizzate in base a quanto previsto dal presente Regolamento.

In particolare dovranno essere utilizzate prevalentemente le specie arboree ed arbustive autoctone e naturalizzate (Tab. 1), mentre le specie esotiche, scelte esclusivamente tra quelle consigliate (Tab. 3), non potranno eccedere il 20% del totale degli esemplari. Non potranno essere impiegate le specie che, per motivi ecologici o fitopatologici, sono sconsigliate sull'intero territorio comunale (Tab. 2).

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, rispettando le distanze di cui all'Art. 24.

Non potranno comunque essere prese in carico le opere a verde realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

TITOLO IV
Norme generali per la tutela del verde e degli spazi naturali

Art. 23

(Scelta delle specie arboree ed arbustive per nuovi impianti e sostituzioni)

La scelta delle specie deve tendere al mantenimento od al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Per tale motivo si allegano al presente Regolamento un elenco delle piante autoctone e naturalizzate consigliate sull'intero territorio comunale (Tab. 1), un elenco di piante esotiche consigliate in ambito urbano (Tab. 3) ed uno di specie che, per motivi ecologici o fitopatologici, sono sconsigliate sull'intero territorio comunale (Tab. 2).

Art. 24

(Distanze d'impianto)

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n° 285) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495), delle norme poste a tutela del servizio ferroviario, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, di nuovi impianti e negli interventi di sostituzione si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime di impianto tra gli alberi e tra questi e costruzioni, linee aeree, alberi preesistenti, ecc.:

Alberi di prima grandezza	da 10 a 15 m
Alberi di seconda grandezza	da 7 a 10 m
Alberi di terza grandezza	da 5 a 7 m
Alberi a portamento fastigiato	da 4 a 6 m

Art. 25

(Modalità di potatura)

La potatura è un intervento che riveste un carattere straordinario. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari (ad es. posizionato in prossimità di strade od edifici), non necessita di tale intervento.

Qualora si ravvisi la necessità di intervenire, dovrà essere effettuata la potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno, che possono interessare branche e rami di diametro non superiore a 10 cm., con tagli all'inserimento della branca o del ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale.

In ogni caso la potatura deve essere eseguita mantenendo integra la chioma e il portamento dell'albero.

Modalità di potatura diverse potranno essere attuate con riferimento a tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozzo.

Art. 26

(Capitozzatura di alberi e danneggiamenti)

Le capitozzature degli alberi, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, sono da evitarsi, salvo per particolari forme di allevamento.

Sono vietati gli interventi volti a danneggiare alberi ed arbusti, anche se non ne compromettono la vitalità.

I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta e le capitozzature sono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati.

Art. 27

(Trattamenti antiparassitari)

E' vietato l'utilizzo dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) all'interno del perimetro urbano. E' vietata l'esecuzione di trattamenti antiparassitari in presenza di vento con velocità superiore a 2,5 m/sec.

Art. 28

(Obblighi di lotta ai parassiti)

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e causare danni al verde privato o pubblico. In particolare risulta obbligatoria la lotta alla processionaria del pino (D.M. 30 ottobre 2007), al cancro colorato del platano (D.M. 29 febbraio 2012) ed al colpo di fuoco batterico (D.M. 10/09/1999 n° 356). Per quanto concerne quest'ultimo, in Emilia-Romagna sono vietati gli impianti sull'intero territorio regionale di tutte le specie appartenenti al genere "Crataegus spp."

Art. 29

(Controllo della vegetazione presso le strade)

I proprietari di alberature, piante od arbusti debbono evitare che gli stessi coprano i segnali stradali e gli impianti semaforici o ne rendano comunque difficile la visione o che invadano i marciapiedi.

Art. 30

(Divieto di incendio e diserbo)

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere, fatta eccezione delle scoline interne agli appezzamenti coltivati.

E' vietato preparare soluzioni di fitofarmaci, diserbanti e disseccanti sulle rive e sui ponti dei fossi e dei canali di scolo e di irrigazione.

E' permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta ottenuto dalla pulizia di tali aree e dalla potatura di alberi da frutto e vigneti con le modalità previste nel vigente Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 31

(Salvaguardia dei canali irrigui e di scolo)

I canali irrigui e di scolo devono essere salvaguardati.

E' vietato il tombamento che non sia motivato o da esigenze igienico-sanitarie, che dovranno essere debitamente certificate dalle Autorità competenti, o da precise esigenze dell'Ente proprietario. Tutti gli interventi di tombamento devono essere comunque autorizzati dalla Amministrazione comunale.

Art. 32

(Tutela delle sponde fluviali e pulizia dei fossi)

Nelle fasce di tutela fluviale è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati necessari per le attività agricole, zootecniche, forestali, nonché per l'esercizio e la manutenzione di opere

pubbliche e pubblica utilità, rustici e abitazioni qualora non siano altrimenti raggiungibili e, infine, i mezzi per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, protezione civile e soccorso e di assistenza veterinaria e sanitaria.

Nelle fasce comprese entro 10 metri dal limite degli alvei di piena ordinaria e degli invasi, al fine di favorire il riformarsi, nelle aree inedificate, della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, è vietata l'utilizzazione agricola del suolo.

Fatte salve le esigenze di specifici progetti promossi da Enti pubblici, da privati e da associazioni, preventivamente concordati con il Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale, nei canali irrigui e nei cavi di scolo in gestione da parte di quest'ultimo, per una fascia minima di larghezza di 5 m dal piede arginale esterno per i canali arginati e dal ciglio esterno per i canali in trincea, la vegetazione esistente non potrà che essere la copertura erbacea, con esclusione di alberi ed arbusti. Tale fascia di rispetto è tesa a consentire la manutenzione effettuata dai mezzi consorziali, consistente nel taglio della vegetazione ed espurgo delle sponde e del fondo dei canali. Si richiama inoltre la normativa disposta dal R.D. 25/07/1904 n° 523.

I proprietari ed in generale i frontisti devono provvedere alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di permettere il regolare deflusso delle acque dei fossi, dei canali di scolo e di irrigazione. In particolare questi debbono:

- tagliare ed allontanare le erbe e le canne dal fondo del fosso e dalle rive. Gli sfalci possono essere effettuati in ogni stagione. E' esclusa la rimozione della vegetazione dalle scarpate stradali segnalate dall'Amministrazione comunale tramite appositi cartelli e inserite nel relativo elenco depositato presso gli Uffici Comunali competenti. Il taglio degli alberi ed arbusti lungo queste scarpate è consentito previo accordo con il Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio del Comune;
- mantenere le sponde in modo da impedire franamenti di terreno;
- mantenere in stato di efficienza le condotte sottostanti i ponti.

Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio alla esecuzione delle opere. Le relative spese saranno poste completamente a carico degli inadempienti.

Il taglio di alberi e arbusti è vietato dal 20 febbraio al 31 luglio per non danneggiare la fauna nidificante.

Il Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale esegue le operazioni di manutenzione, nell'espletamento delle pubbliche funzioni di manutenzione, vigilanza ed esercizio delle opere demaniali di bonifica del proprio comprensorio, di norma facendo attenzione ad evitare, per le sponde, il periodo dal 20 febbraio al 31 luglio al fine di non danneggiare la riproduzione della fauna selvatica.

TITOLO V

Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici

Art. 33

(Accesso e utilizzo degli spazi verdi)

E' libero l'accesso ai parchi, ai giardini ed agli spazi verdi, fatte salve specifiche regolamentazioni e disposizioni.

Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali o ricreative, purché non rechino danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi presenti o turbino la quiete delle persone.

Art. 34

(Divieti)

Negli spazi a verde è vietato:

- scavalcare transenne, ripari, steccati, posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- affiggere volantini, manifesti ed appendere oggetti di qualsiasi genere su alberi ed arbusti;
- nutrire gli animali, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche oppure che provocano il costipamento del terreno;
- transitare con biciclette nei vialetti e percorsi interni agli spazi verdi.

Art. 35

(Trattamenti antiparassitari)

Ogni qualvolta negli spazi a verde pubblico si effettuino trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari, non compresi tra quelli vietati ai sensi dell'art. 27, e secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 1469 del 07/09/98, sarà vietato l'accesso al pubblico, previo avviso.

L'Amministrazione si impegna a privilegiare il ricorso ai metodi di lotta biologica.

Art. 36

(Animali)

I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini con deiezioni o altro ed in ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

I proprietari o le persone incaricate della loro custodia sono anche tenuti, negli spazi dei pubblici giardini, a tenere al guinzaglio i loro cani.

Art. 37

(Richiesta d'occupazione ed uso)

Ogni richiesta di occupazione ed uso di spazi adibiti a verde pubblico deve essere corredata dalla documentazione prevista nel vigente "Regolamento per l'applicazione della Tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico” del Comune di Novi di Modena.

L'Amministrazione comunale, mediante apposita convenzione, può affidare la manutenzione ordinaria di spazi adibiti a verde pubblico ad associazioni o privati, da attuarsi sulla base di un piano annuale, approvato dall'Amministrazione comunale.

TITOLO VI **Disposizioni finali**

Art. 38 *(Sanzioni)*

Ogni violazione alle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento dell'Autorità amministrativa competente, in conformità alla disciplina generale di cui all'articolo 7-bis del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda agli articoli da 1 a 28 della legge n° 689 del 1981 e s.m.i.

L'Autorità competente ai sensi della citata legge n° 689 del 1981 è individuata nel Responsabile del Servizio all'interno del quale è inserito l'ufficio competente in materia di ambiente.

La tipologia delle violazioni e relativi atti sanzionatori sono elencati in Appendice.

Gli importi delle sanzioni sono fissati dalla Giunta Comunale e saranno aggiornati ogni due anni in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità degli euro.

Nel caso di danneggiamento di piante appartenenti al verde pubblico le sanzioni amministrative saranno aumentate sulla base dell'entità del danno, determinata facendo riferimento al "metodo svizzero" (Appendice).

Art. 39 *(Norme finanziarie)*

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio. Il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione e di realizzazione del verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.

Art. 40 *(Sanzione accessoria con procedimento di riduzione in pristino ed obbligo di sospendere una determinata attività)*

Qualora le norme del presente Regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione dello stesso.

L'applicazione delle stesse avviene con le modalità stabilite dalla L. n. 689/81 e s.m.i.

APPENDICE

Allegato 1.

Modello comunicazione

AL SINDACO
DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA
C/o Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio
Ufficio Ambiente
V.le V. Veneto, 16
41016 Novi di Modena (MO)

OGGETTO: Comunicazione abbattimento alberi non soggetti a tutela.
(Ai sensi dell'Art. 4 - All. D del Regolamento Comunale Edilizio)

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a..... il residente in.....
Via..... n C.F.
Tel. Cell. Fax
E-mail PEC

COMUNICA

che intende abbattere n° alberi di alto fusto della specie

per le seguenti ragioni:

- pubblica utilità
- pericolo per persone e viabilità
- sistemazione area (allega la documentazione richiesta)
- altro

L'intervento avverrà in Via..... presumibilmente nel
periodoe sarà effettuato:

- personalmente
- tramite Ditta specializzata (indicare quale).....

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo dopo 10 giorni dalla data di comunicazione, trascorsi i quali, se non è avvenuto riscontro da parte della Amministrazione comunale, si considera autorizzato l'intervento.

Si allegano n° fotografie riguardanti le piante interessate dai lavori.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:

- dei propri diritti in materia di "privacy" di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio;
- che i dati forniti sono necessari all'istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
- che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Novi di Modena solo per l'espletamento dell'istruttoria del presente procedimento.

Il sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 - art. 76.

Novi di Modena, li

In fede

.....

Allegato 2.

Modello domanda autorizzazione interventi su elementi tutelati.



AL SINDACO
DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA
C/o Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio
Ufficio Ambiente
V.le V. Veneto, 16
41016 Novi di Modena (MO)

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per interventi su elementi tutelati.
(Ai sensi dell'Art. 6 - All. D del Regolamento Comunale Edilizio)

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a il residente in
Via n C.F.
Tel. Cell. Fax
E-mail PEC

CHIEDE

l'autorizzazione all'esecuzione dei seguenti interventi su elementi tutelati:

.....
.....

per le seguenti ragioni:

- pubblica utilità
- pericolo per persone e viabilità
- sistemazione area (allega la documentazione richiesta)
- altro.....

L'intervento avverrà in Via..... presumibilmente nel periodo
e sarà effettuato:

- personalmente
- tramite Ditta specializzata (indicare quale).....

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo dopo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, trascorsi i quali, se non è avvenuto riscontro da parte della Amministrazione comunale, si considera autorizzato l'intervento.

Si allegano:

- n° fotografie riguardanti gli elementi oggetto d'intervento;
- relazione tecnica;
- planimetria dell'area interessata all'intervento.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:

- dei propri diritti in materia di "privacy" di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio;
- che i dati forniti sono necessari all'istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
- che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Novi di Modena solo per l'espletamento dell'istruttoria del presente procedimento.

Il sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 - art. 76.

Novi di Modena, li

In fede

.....

Allegato 3.

Modello comunicazione avvenuta sostituzione

AL SINDACO
DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA
C/o Servizio Tecnico Manutentivo - Patrimonio
Ufficio Ambiente
V.le V. Veneto, 16
41016 Novi di Modena (MO)

OGGETTO-. Comunicazione avvenuta sostituzione alberi per intervento compiuto in assenza di autorizzazione. (Art. 7 . All. D del Regolamento Comunale Edilizio)

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a..... il residente in.....
Via..... n C.F.
Tel. Cell. Fax
E-mail PEC
in qualità di..... dell'area.
(proprietario / amministratore / altro)

COMUNICA

che in data..... si sono conclusi i lavori di messa a dimora delle seguenti piante:

Numero	Specie	Località
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:

- dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio;
- che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
- che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Novi di Modena solo per l’espletamento dell’istruttoria del presente procedimento.

Il sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 - art. 76.


Novi di Modena, li.....

In fede

.....

Allegato 5.

Modello domanda autorizzazione interventi su elementi pubblici.



AL SINDACO
DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA
C/o Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio
Ufficio Ambiente
V.le V. Veneto, 16
41016 Novi di Modena (MO)

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per interventi su elementi di proprietà pubblica.
(Ai sensi dell'Art. 9 - All. D del Regolamento Comunale Edilizio)

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a il residente in
Via n C.F.
Tel. Cell. Fax
E-mail PEC

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare i seguenti interventi su elementi di proprietà pubblica:

.....
.....

per le seguenti ragioni:

- impedimento funzionalità impianti tecnologici per adeguamenti normativi
- danneggiamento di strutture murarie
- sistemazione area privata (allega la documentazione richiesta)
- altro.....

L'intervento avverrà in Via n. presumibilmente nel periodo
.....

e sarà effettuato:

- tramite la seguente Ditta specializzata

(*) Prima di procedere all'intervento l'interessato dovrà attendere il rilascio dell'autorizzazione, che il Servizio competente provvederà a dare entro 30 gg dal ricevimento della domanda. Qualora non ricorrano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, il riscontro dell'Amministrazione comunale sarà negativo.

Si allegano:

- n° fotografie riguardanti gli elementi oggetto d'intervento;
- relazione tecnica;
- planimetria dell'area interessata all'intervento.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:

- dei propri diritti in materia di "privacy" di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio;
- che i dati forniti sono necessari all'istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
- che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Novi di Modena solo per l'espletamento dell'istruttoria del presente procedimento.

Il sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 - art. 76.

Novi di Modena, li

In fede

.....

(*) Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento delle aree verdi pubbliche e private.

Tab. 1. Specie arboree ed arbustive tipiche del paesaggio storico della pianura modenese consigliate (Specie autoctone e naturalizzate).

Specie arboree
acero campestre (<u><i>Acer campestre</i></u>), carpino bianco (<u><i>Carpinus betulus</i></u>), farnia (<u><i>Quercus robur</i></u>), frassino meridionale (<u><i>Fraxinus angustifolia</i></u>), noce (<u><i>Juglans regia</i></u>), olmo campestre (<u><i>Ulmus minor</i></u>), ontano nero (<u><i>Alnus glutinosa</i></u>), orniello (<u><i>Fraxinus ornus</i></u>), pioppo bianco (<u><i>Populus alba</i></u>), pioppo cipressino (<u><i>Populus nigra</i></u> "Italica"), pioppo gatterino (<u><i>Populus canescens</i></u>), pioppo nero (<u><i>Populus nigra</i></u>), salice bianco (<u><i>Salix alba</i></u>), tasso (<u><i>Taxus baccata</i></u>), tiglio nostrale (<u><i>Tilia platyphyllos</i></u>).
Specie arbustive
corniolo (<u><i>Cornus mas</i></u>), crespino (<u><i>Berberis vulgaris</i></u>), frangola (<u><i>Rhamnus frangula</i></u>), fusaggine (<u><i>Euonymus europaeus</i></u>), lantana (<u><i>Viburnum lantana</i></u>), ligustro (<u><i>Ligustrum vulgare</i></u>), madrevelva pelosa o caprifoglio (<u><i>Lonicera xilostemum</i></u>), marruca (<u><i>Paliurus spina Christi</i></u>), mirabolano (<u><i>Prunus cerasifera</i></u>), nocciolo (<u><i>Corylus avellana</i></u>), olivello spinoso (<u><i>Hippophaë rhamnoides</i></u>), palla di maggio (<u><i>Viburnum opulus</i></u>), prugnolo (<u><i>Prunus spinosa</i></u>), rosa (<u><i>Rosa arvensis</i></u> , <u><i>Rosa canina</i></u> , <u><i>Rosa gallica</i></u>), salice (<u><i>Salix cinerea</i></u> , <u><i>Salix eleagnos</i></u> , <u><i>Salix fragilis</i></u> , <u><i>Salix purpurea</i></u> , <u><i>Salix triandria</i></u> , <u><i>Salix viminalis</i></u>), sambuco nero (<u><i>Sambucus nigra</i></u>), sanguinella (<u><i>Cornus sanguinea</i></u>), spino cervino (<u><i>Rhamnus cathartica</i></u>), vescicaria (<u><i>Colutea arborescens</i></u>).

Tab. 2. Specie che, per motivi ecologici o fitopatologici, sono sconsigliate sull'intero territorio comunale.

Specie arboree
acacia o robinia (<u><i>Robinia pseudoacacia</i></u>), acero americano (<u><i>Acer negundo</i></u>), ailanto (<u><i>Ailanthus altissima</i></u>), falso indaco (<u><i>Amorpha fruticosa</i></u>), meli da fiore (<u><i>Malus spp.</i></u>), melo selvatico (<u><i>Malus sylvestris</i></u>), pero (<u><i>Pyrus calleryana</i></u>), perastro (<u><i>Pyrus pyraeaster</i></u>), pero selvatico (<u><i>Pyrus communis</i></u>), sorbo domestico (<u><i>Sorbus domestica</i></u>).
Specie arbustive
agazzino (<u><i>Pyracantha coccinea</i></u>), azzeruolo (<u><i>Crataegus azarolus</i></u>), biancospino (<u><i>Crataegus x carrieri</i></u>), biancospino distilo (<u><i>Crataegus oxyacantha</i></u>), biancospino monostilo (<u><i>Crataegus monogyna</i></u>), cotognastro (<u><i>Cotoneaster bullatus</i></u> , <u><i>Cotoneaster buxifolius</i></u> , <u><i>Cotoneaster damneri</i></u> , <u><i>Cotoneaster damneri</i></u> "Coral Beauty", <u><i>Cotoneaster salicifolius</i></u>), cotogno (<u><i>Cydonia oblunga</i></u>), fotinia (<u><i>Photinia serrulata</i></u>), nespolo (<u><i>Mespilus germanica</i></u>), nespolo del Giappone (<u><i>Eriobotrya japonica</i></u>), piracanta (<u><i>Pyracantha yunnanensis</i></u>).

Tab. 3. Elenco di specie esotiche consigliate per parchi, giardini e pertinenze in ambito urbano.

Specie arboree
albizzia (<u><i>Albizzia julibrissin</i></u>), bagolaro (<u><i>Celtis australis</i></u>), Cedro dell'Atlante (<u><i>Cedrus atlantica</i></u>), cedro deodara (<u><i>Cedrus deodara</i></u>), cipresso calvo (<u><i>Taxodium distichum</i></u>), gelso (<u><i>Morus nigra</i></u>), <u><i>Ginkgo biloba</i></u> , ippocastano (<u><i>Aesculus hippocastanum</i></u> e <u><i>Aesculus x carnea</i></u>), <u><i>Koelreuteria paniculata</i></u> , <u><i>Liquidambar styraciflua</i></u> , <u><i>Liriodendron tulipifera</i></u> , <u><i>Maclura pomifera</i></u> , <u><i>Magnolia kobus</i></u> , <u><i>Magnolia obovata</i></u> , mirabolano (<u><i>Prunus cerasifera</i></u>), nocciolo di Costantinopoli (<u><i>Corylus colurna</i></u>), noce nero (<u><i>Juglans nigra</i></u>), olmo ciliato (<u><i>Ulmus laevis</i></u>), olmo siberiano (<u><i>Ulmus pumila</i></u>), ontano napoletano (<u><i>Alnus cordata</i></u>), Parrotia persica, paulonia (<u><i>Paulownia tomentosa</i></u>), platano (<u><i>Platanus x acerifolia</i></u>), <u><i>Salix matsudana</i></u> "Tortuosa", sofora (<u><i>Sophora japonica</i></u>), spino di Giuda (<u><i>Gleditschia triacanthos</i></u>), tiglio del Caucaso (<u><i>Tilia x euchlora</i></u>), tiglio sericeo (<u><i>Tilia tormentosa</i></u>), zelcova caucasica (<u><i>Zelkova carpinifolia</i></u>), zelcova giapponese (<u><i>Zelkova serrata</i></u>).
Specie arbustive
<u><i>Abelia spp.</i></u> , agrifoglio (<u><i>Ilex aquifolium</i></u>), alloro (<u><i>Laurus nobilis</i></u>), <u><i>Aucuba japonica</i></u> , buddleia

(Buddleia davidii), bosso (Buxus sempervirens), Callicarpa bodinieri, Chimonanthus praecox, Cornus alba, Corylus maxima, crespini (Berberis spp.), Deutzia spp., Eleagnus angustifolia, Eleagnus ebbingei, Euonymus japonicum, filadelfo (Philadelphus spp.), Forsythia spp., ginepri (Juniperus spp.), ibisco (Hibiscus syriacus), iperici (Hypericum spp.), Kerria japonica, Kolkwitzia amabilis, lauroceraso (Prunus laurocerasus), ligustri (Ligustrum spp.), lillà (Syringa spp.), Lonicera spp., Magnolia soulangeana, Magnolia stellata, Mahonia spp., melograno (Punica granatum), Morus alba, ortensia (Hydrangea macrophylla), Pachysandra terminalis, Pittosporum tobira, Potentilla fruticosa, Rhus typhina, rose (Rosa spp.), scotano (Cotinus coggygria), Spiraea spp., Symphoricarpos rivularis, tamerice (Tamarix gallica), Viburnum spp., Weigela spp.

Specie arboree innestate

Acer campestre “Elsrijk”, Fraxinus angustifolia “Raywood”, Fraxinus ornus “Obelisk”, Fraxinus ornus “Rotterdam”, Tilia cordata “Erecta”, Tilia cordata “Greenspire”, Tilia cordata “Rancho”, Tilia platyphyllos “Rubra”.

Glossario.

- **Albero**: pianta legnosa la cui parte aerea ha due o più stagioni vegetative. L'apparato aereo deve aver subito non meno di due trapianti. La forma di allevamento può essere libera, con piante allevate rispettando le ramificazioni principali presenti lungo l'asse, fino al colletto, se naturalmente presenti, senza sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita, oppure impalcata. Sulla base della dimensione raggiunta a maturità gli alberi sono ripartiti in tre categorie: di prima grandezza, con altezza superiore a 20 m, come Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Quercus robur, di seconda grandezza, aventi altezza compresa tra 10 e 20 m, quali Acer campestre, Carpinus betulus, Prunus avium, e di terza grandezza, la cui altezza è inferiore a 10 m, tra cui si ricordano Cercis siliquastrum, Fraxinus ornus e Sorbus aucuparia.
- **Arbusto**: pianta legnosa i cui fusti si dipartono a livello del suolo.
- **Area radicale o zona radicale**: area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell'albero.
- **Branca**: ramo di due o più anni, elemento dello scheletro dell'albero. Le branche sotto l'aspetto topografico si distinguono in *primarie*, quando inserite direttamente sul tronco, *secondarie*, se inserite su branche primarie, *terziarie* se inserite su branche secondarie. In rapporto alla loro posizione sul fusto o sulle branche di ordine superiore le branche si classificano in *branca di primo ordine*, la prima quindi a partire dal basso, *branca di secondo ordine*, la seconda a partire dal basso, e così via.
- **Capitozzatura**: drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie (sbrancatura) fino in prossimità di questo.
- **Coltivazione semispecializzata**: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.
- **Coltivazione specializzata**: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo.
- **Fusto**: parte della pianta che porta rami, gemme, foglie e fiori.
- **Potatura verde**: potatura compiuta durante la fase vegetativa della pianta.
- **Ramo**: asse vegetativo, lignificato e provvisto di gemme, che deriva da un germoglio.
- **Siepe campestre**: elemento boscato largo al massimo 10 metri, della lunghezza minima di 25 metri, comprendente almeno 3 alberi, distanti tra loro 10 metri. Questi alberi devono presentare un diametro a petto d'uomo, vale a dire a circa 1,30 m di altezza, eguale o superiore a 7,5 cm.
- **Vegetazione potenziale**: vegetazione che si costituirebbe in un ambiente se cessasse l'azione dell'uomo sul manto vegetale ed in assenza di modificazioni climatiche.
- **Aree forestali**: le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Sono inclusi nelle "Aree forestali" i soprassuoli boschivi o boschi (1), i boschetti (2), gli arbusteti (3), le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali (4) che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.), i castagneti da frutto (5), i rimboschimenti (6) intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le formazioni vegetali lineari (7). Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.

NOTE:

(1) Sono "**soprassuoli boschivi**", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa la cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq, un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.

(2) Sono definite "**boschetti**" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, nonsottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive.

La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 mq.

(3) Per "**arbusteti**", cespuglieti, formazioni a macchia si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%.

La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m, copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%.

Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali" (v. definizione di "terreno saldo").

(4) Le "**aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva**" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi.

Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%.

Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti, ecc. - all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

(5) I "**castagneti da frutto**" sono caratterizzati dalla presenza esclusiva o decisamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni e sviluppo, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti.

(6) Rientrano nei "**rimboschimenti**" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

(7) Deve intendersi "**formazione vegetale lineare**" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m. Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nellesiepi alberate, che, quindi, sono incluse. (da "PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE" - L.R. 4 settembre 1981, n. 30 – Art. 13; R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126; Approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995).

Norme integrative dei Capitolati Speciali di Appalto.
Norme per l'esecuzione di opere attinenti il verde pubblico.

Responsabilità

1 - In applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del presente Regolamento, la caduta o la moria di alberi imputabile a opere o interventi compiuti sul verde pubblico, senza alcuna autorizzazione o difformi dalla autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico Manutentivo, comporta la totale responsabilità dell'esecutore delle opere.

2 - Saranno ritenuti ugualmente responsabili gli esecutori delle opere che provochino danneggiamenti dell'apparato radicale delle alberature tali da comportare la caduta anche a seguito di eventi meteorici o il deperimento.

Deposito cauzionale

Per garantire il rispetto della normativa, in base all'importanza e consistenza degli interventi, può essere richiesto, all'esecutore delle opere, il versamento di un congruo deposito cauzionale o la presentazione di una polizza fideiussoria che sarà liberata ad avvenuto accertamento della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Fertilizzazione di impianto

Nelle operazioni di impianto di alberi, arbusti ed erbacee perenni e per la costituzione delle aree a prato, salvo limitati quantitativi di concimi chimici, opportunamente specificati nelle analisi dei prezzi, è consentito esclusivamente l'utilizzo di fertilizzanti organici. Si potrà fare ricorso al letame bovino maturo o, in alternativa, ai materiali compostati derivanti dalla trasformazione degli scarti organici selezionati provenienti da raccolta differenziata, classificati dalla legislazione vigente come "ammendante compostato verde", "ammendante compostato misto", "ammendante torboso composto" e "torba umificata" (D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75).

Termine dei lavori

Al termine dei lavori o degli interventi, l'area verde interessata dovrà essere totalmente ripristinata in modo conforme alla situazione esistente prima dell'intervento, a cura e spesa del soggetto attuatore.

Norme tecnico-comportamentali.

- I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati alla mattina presto o alla sera tardi, in orari di scarso affollamento di persone nelle strade e cortili circostanti e comunque dopo essersi accertati che, nel raggio di azione dell'intervento, non siano presenti persone ed animali domestici.
- I presidi sanitari (fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi, ecc.) devono essere scelti tra quelli a bassa tossicità e breve persistenza; in particolare, per gli insetticidi, si dovranno preferire i prodotti selettivi, cioè quelli in grado di combattere gli insetti che si nutrono di sostanze vegetali rispettando invece quelli utili alla vita delle piante.
- I trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti solo dopo aver provveduto a sfalciare le eventuali specie erbacee fiorite sottostanti, così da non sopprimere insetti utili, quali le api e gli altri insetti selvatici che le impollinano.
- Lo sfalcio dell'erba in prossimità di esemplari arborei, deve essere eseguito, particolarmente qualora si faccia uso di mezzi meccanici, evitando di danneggiare la corteccia degli alberi, con particolare riferimento al "colletto" (zona di raccordo tra il fusto e le radici). La cautela nelle operazioni di sfalcio può salvaguardare inoltre le giovani piantine, che potrebbero appartenere anche a specie pregiate e che possono essere confuse con le erbe infestanti.
- La potatura di alberature e siepi, anche qualora sia realmente necessaria e indispensabile, deve essere eseguita con strumenti adeguati, preferibilmente manuali (forbici, seghetti a mano), per non arrecare alle piante i gravi danni provocati dall'uso di mezzi meccanici, quali motoseghe, dischi e barre falcianti, ecc. I periodi di potatura consigliati sono:
 - dalla fine di novembre a marzo, per le specie decidue. E' possibile eseguire potature nel periodo estivo con tagli di piccole dimensioni;
 - luglio-agosto e marzo-aprile, per le specie sempreverdi;
 - tutto l'anno sulle branche morte e per gli interventi cesori, su siepi o arbusti a forma obbligatoria
- In attesa di specifica regolamentazione, il materiale proveniente da sfalci e potature dovrà essere conferito negli appositi contenitori o alle aree all'uopo attrezzate.
- Nel caso di ripuliture di grosse cavità da tessuti legnosi marcescenti si consiglia di non intaccare il legno sano: si rischierebbe in tal senso di contribuire alla diffusione di organismi patogeni nei tessuti legnosi ancora non infettati e di alterare i meccanismi di compartimentazione della ferita predisposti dalla pianta. In linea generale è bene dunque limitarsi ad asportare solo il legno alterato.
- Per garantire il migliore sviluppo alla vita vegetale si deve evitare quanto più possibile di danneggiare il terreno che ospita le piante: l'impermeabilizzazione, il costipamento e l'inquinamento sono sempre fattori negativi che riducono la fertilità del terreno e limitano le possibilità di sviluppo delle piante.
- Nella scelta delle specie da utilizzare si deve tenere conto che le piante consumano acqua: l'impiego di specie e tipologie con scarse esigenze idriche è un modo per concorrere alla salvaguardia della risorsa idrica sotto il profilo quantitativo.

- I fertilizzanti e i concimi chimici devono essere impiegati in modo oculato, per evitare infiltrazione di sostanze potenzialmente inquinanti nel terreno e concorrere quindi alla salvaguardia delle risorse idriche anche sotto il profilo qualitativo. In considerazione delle fondamentali funzioni che la sostanza organica svolge per il mantenimento della fertilità del terreno e quindi per il migliore sviluppo della vita vegetale, nelle operazioni di impianto di alberi, arbusti ed erbacee perenni e per la costituzione delle aree a prato si deve privilegiare l'utilizzo dei fertilizzanti organici.
- Si deve limitare l'impiego di specie esotiche in quanto le stesse, oltre a non inserirsi armonicamente nel paesaggio, possono provocare seri danni all'ambiente fungendo da potenziali veicoli per l'introduzione di nuovi parassiti e di malattie.
- Gli interventi manutentivi devono essere principalmente concentrati nella stagione invernale, anche per non arrecare disturbo alla fauna che si riproduce nel periodo primaverile.
- Sia gli interventi di progettazione del verde, che quelli di manutenzione delle piante comportano conseguenze di lunga durata: per evitare errori difficilmente riparabili occorre rivolgersi a professionisti e personale qualificato.
- Gli interventi effettuati sulle piante producono spesso danni che possono essere valutati solo in tempi medi e lunghi: prima di tagliare un ramo o una radice, prima di irrorare una sostanza o di eseguire un trapianto, è necessario acquisire le necessarie informazioni ed una adeguata consapevolezza delle conseguenze.
- Le piante sono organismi vivi, come tali soggette ad ammalarsi o a subire lesioni: è necessario non sottovalutare gli interventi da attuare per non produrre ulteriori danni imputabili a comportamenti errati, rivolgendosi, in caso di dubbio, ad un professionista o ad un ente specializzato.

Sanzioni.

Articolo violato	Tipologia delle violazioni
5	Abbattimento compiuto in assenza della comunicazione o grave danneggiamento: diametro dell'albero fino a cm 20 o siepe campestre
5	Abbattimento compiuto in assenza della comunicazione o grave danneggiamento: diametro dell'albero da cm 21 a cm 40
5	Abbattimento compiuto in assenza della comunicazione o grave danneggiamento: diametro dell'albero da cm 41 a cm 60
5	Abbattimento compiuto in assenza della comunicazione o grave danneggiamento: diametro dell'albero oltre cm 60
7	Intervento compiuto in assenza dell'autorizzazione
7 e 9	Mancata sostituzione/rimessa in pristino entro 180 gg.
10	Mancata protezione degli alberi
11	Intervento di scavo compiuto in assenza dell'autorizzazione
11	Lavori di scavo in prossimità di alberature senza avviso scritto al Servizio Tecnico Manutentivo
12	Mancato rispetto dell'area di pertinenza dell'albero
14	Deposito materiali nell'area di pertinenza dell'albero. Ricariche, abbassamenti o costipamenti del terreno nella area di pertinenza della pianta.
26	Danneggiamento di alberi ed arbusti che non ne compromette la vitalità
27	Impiego di presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) all'interno del perimetro urbano
27	Esecuzione di trattamenti antiparassitari in presenza di vento con velocità superiore a 2,5 m/sec
29	Mancato controllo della vegetazione presso le strade
30	Incendio o diserbo chimico delle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere
30	Preparazione di soluzioni di fitofarmaci, diserbanti e disseccanti sulle rive e sui ponti dei fossi e dei canali di scolo e di irrigazione
32	Transito di mezzi motorizzati non autorizzati nelle fasce di tutela fluviale
32	Utilizzazione agricola del suolo nelle fasce comprese entro 10 metri dal limite degli alvei di piena ordinaria e degli invasi
32	Piantumazione ad una distanza inferiore a 5 metri dal ciglio superiore di ripa o dal piede dell'argine
32	Mancata manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi, canali di scolo e di irrigazione
32	Taglio di alberi e arbusti tra il 20 febbraio e il 31 luglio
34	Attuazione di comportamenti vietati
36	Mancata custodia di animali; imbrattamento con deiezioni

Modalità di calcolo del danno in base al metodo parametrico svizzero.

La stima del danno arrecato agli alberi appartenenti al patrimonio arboreo comunale è realizzata facendo riferimento al “Metodo Svizzero”, opportunamente modificato al fine di rispecchiare le peculiarità della situazione comunale.

Nel caso di albero da abbattere o già abbattuto l'importo da corrispondere è dato da:

$$V = (I_s * I_v * I_l * I_d) - (I_s * I_v * I_l * I_d * I_{dep} / 100)$$

V= valore dell'albero;

I_s= indice della specie, pari nel caso di latifoglie a un decimo del prezzo di vendita di un albero in zolla con tronco di 10/12 cm di circonferenza ad un metro dal suolo, mentre per le conifere è riferito ad una pianta alta 150/175 cm;

I_v= indice secondo il valore estetico, sanitario e strutturale;

I_l= indice secondo la localizzazione;

I_d= indice secondo le dimensioni;

I_{dep}= indice di deprezzamento secondo le opere di manutenzione straordinaria da realizzare prima del danno.

Nel caso di un albero che ha subito ferite al tronco, scortecciamenti, perdita di chioma o di porzioni dell'apparato radicale l'importo da corrispondere è dato da:

$$I_p = V * I_n / 100$$

I_p= Indennità parziale;

V= valore dell'albero;

I_n= indice di indennità da applicare qualora si provochino ferite al tronco, scortecciamenti, perdita di chioma o di porzioni dell'apparato radicale.

Nel caso di arbusti o piante erbacee l'entità del danno è pari al costo di piante identiche come specie, forma e dimensioni, cui si devono aggiungere l'importo per l'eventuale abbattimento, l'allestimento ed il trasporto in magazzino.

❖ Indice secondo il valore estetico, sanitario e strutturale (Iv):

Tipologia	Albero morto e dal rischio di schianto e caduta molto elevato. Classe sanità E. Classe struttura D.	Albero deperiente e dal rischio di schianto e caduta molto elevato. Classe sanità D. Classe struttura D.	Albero alterato e dal rischio di schianto e caduta elevato. Albero dal mantenimento condizionato alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. Classe sanità C. Classe struttura C-D.	Albero alterato. Il rischio per questi soggetti può essere un ulteriore aggravamento delle anomalie riscontrate nel breve periodo. Classe sanità C. Classe struttura C.	Albero alterato. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili. Classe sanità C. Classe struttura B.	Albero leggermente alterato. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili. Classe sanità B. Classe struttura B. Pianta in gruppo.	Albero leggermente alterato. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili. Classe sanità B. Classe struttura B. Pianta in filare.	Albero leggermente alterato. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili. Classe sanità B. Classe struttura B. Pianta isolata.	Albero in condizioni ottime. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili. Classe sanità A. Classe struttura A. Pianta in gruppo.	Albero in condizioni ottime. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili. Classe sanità A. Classe struttura A. Pianta in filare.	Albero in condizioni ottime. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili. Classe sanità A. Classe struttura A. Pianta isolata.
Indice	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

❖ Indice secondo la localizzazione (II):

Tipologia	Zone rurali	Parchi esterni	Periferia	Media periferia	Centro
Indice	2	4	6	8	10

❖ Indice secondo le dimensioni (Id):

Tipologia	diametro del tronco inferiore o eguale a 10 cm	diametro del tronco da 10,1 a 20 cm	diametro del tronco da 20,1 a 30 cm	diametro del tronco da 30,1 a 40 cm	diametro del tronco da 40,1 a 50 cm	diametro del tronco da 50,1 a 60 cm	diametro del tronco da 60,1 a 80 cm	diametro del tronco da 80,1 a 100 cm	diametro del tronco superiore a 100,1 cm
Indice	1	2	3	5	6	7	8	9	10

❖ Indice di deprezzamento secondo le opere di manutenzione straordinaria da realizzare prima del danno (Idep):

Tipologia	Nessun intervento	Potatura di allevamento, rimonda o mantenimento	Altre modalità di potatura	Interventi di consolidamento (Mantenimento condizionato)	Abbattimento
Indice	0	10	30	50	70

❖ Indice di indennità da applicare nel caso si provochino ferite al tronco, scortecciamenti o perdita di chioma (In):

Tipologia	lesioni in percentuale della circonferenza dell'albero oppure percentuale di chioma o apparato radicale soppressi: fino a 10 %	lesioni in percentuale della circonferenza dell'albero oppure percentuale di chioma o apparato radicale soppressi: fino a 20 %	lesioni in percentuale della circonferenza dell'albero oppure percentuale di chioma o apparato radicale soppressi: fino a 25 %	lesioni in percentuale della circonferenza dell'albero oppure percentuale di chioma o apparato radicale soppressi: fino a 30 %	lesioni in percentuale della circonferenza dell'albero oppure percentuale di chioma o apparato radicale soppressi: fino a 40 %	lesioni in percentuale della circonferenza dell'albero oppure percentuale di chioma o apparato radicale soppressi: fino a 45 %	lesioni in percentuale della circonferenza dell'albero oppure percentuale di chioma o apparato radicale soppressi: 50 % o superiore
Indice	0	20	25	35	70	90	100